



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVARCHI

(Provincia di Arezzo)

REP. N. 776/2023

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI 8CER9, AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI, DELL'ARTICOLO 180 E DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL COMUNE DI MONTEVARCHI

L'anno **duemilaventitré** (2023) addì **27** (ventisette) del mese di **gennaio** in Montevarchi e precisamente negli Uffici della Segreteria Comunale posti in Piazza Varchi 5, dinanzi a me Avv. Angelo Capalbo (C.F. CPLNGL62M18D086P), Segretario Generale del Comune di Montevarchi, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 1574, certificato emesso da Aruba PEC S.p.A. in data 1° luglio 2022 numero di serie 2acf7f6865940a53e59fcca27e1b882, valido fino al 1° luglio 2025 - e non revocata, in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti di comune accordo rinunciato, sono personalmente comparsi:

Ing. Antonio Longo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19/03/1980, C.F. LNGNT80C19H926H, domiciliato per la carica in Montevarchi

Piazza Varchi 5, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI MONTEVARCHI", Codice Fiscale 00177290517, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente giusto decreto Sindacale n. 80 del 31/12/2019 (di seguito, per brevità, "il Concedente") – da una parte;

E

CONCESSIONARIO - la Energy Montevarchi S.r.l., con sede legale in Roma, via del Tritone, n. 102, c.a.p. 00187, C.F./P.I. 16956661009, R.E.A. n. 1687242, in persona del Consigliere e Legale rappresentante pro-tempore Dott. Mario Lelli, nato a Prato l'11/06/1975, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Concedente e Concessionario, poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2023, allegato al presente atto sotto il numero 4), per costituirne parte integrante e sostanziale, di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente),

PREMESSO CHE

1. In data 28/04/2022, con nota prot. atti n. 18656 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) la Società Green Wolf/Sim Tel ha presentato una Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di Montevarchi" (di seguito, per brevità, "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito semplicemente "codice) e s.m.i.,

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.LGS. 50/2016) ed articolo 2, comma 1, lett. M) ed articolo 15 del D.lgs n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.lgs n. 102/2014.

2. Il Concedente con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 07/06/2022 ha approvato l’“Atto di indirizzo per nomina personale per attivazione partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Montevarchi”.

3. Il Concedente con determina n. 649 del 28/06/2022 ha approvato la matrice dei rischi predisposta, ai sensi del punto 5 delle Linee guida ANAC n. 9 di attuazione del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato.

4. All’esito dell’istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Concedente, in data 29/06/2022, con delibera della Giunta Comunale n. 170 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la progettazione, la realizzazione e la conduzione degli impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale”, del costo complessivo di € 2.472.594,20 nel rispetto del Quadro Economico, e dichiarato la fattibilità dell’operazione di partenariato pubblico privato riconoscendo

alla Società GreenWolf/SimTel la qualifica di promotore, con diritto di prelazione, ex art. 15 art. 183 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Con la medesima delibera di cui al precedente punto del 29/06/2022 il Concedente ha dichiarato di pubblico interesse la proposta approvata, riconoscendone la fattibilità tecnica economica della stessa e ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e degli Elaborati Progettuali per la realizzazione di n. 23 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, per un importo pari a € 2.472.594,20 IVA inclusa, da realizzare con finanziamento a totale carico della Società proponente.

6. Il Concedente con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 ha deliberato, tra le altre cose, di adottare la modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e nell'elenco annuale dei lavori 2022 di cui all'articolo 21 del Codice, dando atto che le stesse costituiscono variazione al DUP 2022-2024 nella parte afferente alle previsioni di opere pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 21 dicembre 2021.

7. Il Concedente con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2022 ha deliberato l'approvazione del "contratto di concessione e gestione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di cui trattasi, da realizzare in partenariato pubblico privato, dando atto che il medesimo potrà subire modifiche non sostanziali", ritenendo lo stesso adeguatamente strutturato a coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario

per eguale periodo ai sensi della lett. l), comma 2, art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 “l). Ha altresì disposto che l’affidamento dovrà svolgersi con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che per l'operazione di Partenariato pubblico privato de quo, è stata svolta preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di trasferimento all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo.

8. Il Concedente con delibera della Giunta Comunale n. 198 del 04/08/2022 nel richiamare tutto quanto sopra, ha deliberato di dare indirizzo agli uffici di integrare la proposta di partenariato, richiedendo al vincitore della procedura di scelta del contraente di ampliare l’investimento prevedendo la posa di pannelli fotovoltaici anche sugli edifici dell’impianto sportivo del Crossdromo di Miravalle.

9. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è individuato nell’Ing. Antonio Longo, dirigente del Settore “Lavori pubblici ed ambiente”.

10. In data 04/08/2022 con prot. n. 34973 il RUP incaricato ha, mediante verbale di validazione, provveduto alla validazione del progetto preliminare delle opere relative alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi per la durata di venti anni. CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA.

11. Con determina dirigenziale n. 811 in data 22/08/2022 è stato approvato, dal Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara, il Disciplinare e la restante documentazione di gara per la realizzazione dell'intervento mediante lo strumento del project financing di cui all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice), mediante procedura di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice.

12. In data 19/08/2022, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. 2022/S 451830-2022-IT e in data 22/08/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. 97, 5°Serie Speciale, su due quotidiani nazionali (la Notizia Ed. Nazionale e Il Messaggero) e sul sito istituzionale internet del Comune di Montevarchi, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del Mit e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana.

13. Con determinazione n. 1034 del 26/10/2022 è stato determinato di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la durata di 20 anni l'attività di progettazione, realizzazione, e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile al Costituendo RTI Green Wolf S.r.l. (capogruppo mandataria) e Sim Tel S.r.l. (mandante) quale aggiudicatario finale della Concessione.

14. In data 14/12/2022, ai sensi dell'articolo 3 BIS – SOCIETA' di PROGETTO del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata

costituita la Società di Progetto, "Energy Montevarchi S.r.l." con capitale sociale di euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento) interamente versato all'atto della costituzione, con sede legale in Roma, alla via del Tritone, n. 102, codice fiscale 16956661009 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 1687242, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario.

15. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione "per la realizzazione mediante project financing di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi per la durata di venti anni. CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA, come da determinazione dirigenziale del Comune di Montevarchi n. 134 del 26/01/2023 di aggiudicazione efficace, che le parti danno per letta ed omettono di allegare.

16. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:

l'importo dell'investimento che è pari a Euro 2.110.801,00 e, in particolare, i costi di progettazione pari a Euro 165.103,00 e quelli di costruzione pari a Euro 1.945.698,00;

la durata della Concessione;

l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e 30;

la costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi;

gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.

17. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

18. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

TIR Progetto (pre-finance) pari a 6,08%.

19. Con note pervenute al prot. 4669 del 27/01/2023 sono state presentate le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 159/2011 codice delle leggi antimafia e pertanto la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia tempo per tempo vigente.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi

necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di

Concessionario;

c) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle Opere oltre alla costituzione, promozione e fornitura del servizio di gestione della Comunità Energetica Rinnovabile atta ad assicurare la condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta. Il valore della Concessione è pari a euro 5.699.844,00 calcolata come somma dei ricavi ottenuti dal Concessionario per l'intera durata della Convenzione oltre all'eventuale contributo riconosciuto.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a) la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere; | |
| | b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere; | |
| | c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità degli Elaborati Progettuali; | |
| | d) la presa in carico della gestione del servizio come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione"; | |
| | e) la Manutenzione delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle Opere e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione"; | |
| | f) la gestione delle Opere e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". | |
| | 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. | |
| | 4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19. | |
| | 5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la | |

vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 20 (venti) anni, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.

2. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione.

SEZIONE II- SOCIETÀ DI PROGETTO

6. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e

completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento) interamente sottoscritto e versato all'atto della costituzione;

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

Green Wolf S.r.l. (* quota del 51 % di partecipazione);

Gruppo SimTel S.r.l. (* quota del 49 % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo di legge e/o quello indicato nel bando di gara, pari a euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento);

c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di

avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella compagine sociale della Società di Progetto e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa comunicazione del Concedente e della documentazione di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata alla comunicazione preventiva del Concedente, e sarà ammessa nel caso in cui non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della

qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione straordinaria.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, comma 2, lettera i).

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

1. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, intervengano modifiche tali per cui sia riconosciuto in favore del Concessionario un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto, o i soci direttamente per conto della Società di Progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni, di propria competenza, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi

precedenti.

9bis. COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA COMUNITÀ
ENERGETICA RINNOVABILE

1. Il Concessionario ed il Concedente si impegnano a costituire sul territorio di competenza di quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Comunità Energetica rinnovabile denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI-VALDARNO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA Scarl", di seguito definita anche CER Montevarchi – Valdarno.

2. Le Parti, in qualità di Soci fondatori della CER si impegnano ad adottare e rispettare lo "Statuto" allegato alla presente Convenzione.

3. Le Parti, in qualità di Soci fondatori si impegnano ad adottare e rispettare il "Regolamento interno" della CER, allegato alla presente Convenzione.

4. Al fine di assicurare la necessaria efficacia nella promozione e gestione della CER, le Parti si impegnano ad approvare nell'Assemblea dei soci della "CER Montevarchi – Valdarno", in qualità di Soci fondatori, il "Contratto di affidamento dei servizi" allegato alla presente Convenzione tra la "CER Montevarchi – Valdarno" ed il Concessionario, e a dare mandato al legale rappresentante affinché provveda alla sottoscrizione dello stesso.

5. Il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto "Contratto di affidamento dei servizi" e ad erogare tutte le attività secondo lo schema allegato alla presente Convenzione dare seguito a tutti gli

obblighi contrattuali ivi contenuti.

6. Tutti gli oneri di costituzione e registrazione della CER sono a carico del Concessionario.

7. Il Concedente si impegna a partecipare, per quanto di propria competenza, alle attività di promozione della CER.

8. Il Concessionario si impegna a realizzare a sua volta l'attività di promozione, sostenendo attivamente lo sviluppo tramite comunicazione e formazione, proposte e progetti per nuovi impianti, fundraising.

9. Il Concessionario si impegna a gestire la CER attraverso l'installazione dei misuratori energetici, ove previsti, fornitura della piattaforma di gestione e cura del rapporto con gli enti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il GSE.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDEENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28 e 29, 30 secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimenti destinati all'esecuzione delle Opere;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a

consentire la regolare esecuzione dei lavori e conseguentemente redigere il relativo verbale;

c) approvare Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

f) prendere in consegna l'Opera entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nei documenti tecnici, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 41.

4. Il Concedente si impegna, altresì, alla presentazione, su indicazione e con il supporto del Concessionario, di istanze di finanziamento incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbiano attinenza con le attività, i beni e/o i servizi oggetto della presente Convenzione, con oneri a proprio carico. Nel caso in cui, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 19, sussistano le

condizioni per investire tali ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del perimetro della Concessione, tali affidamenti, in favore del Concessionario, comporteranno l'avvio della procedura di cui all'articolo 32, con oneri a carico del Concedente.

5. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione dello stesso adeguati spazi affinché il Concessionario possa realizzare, con oneri a proprio carico, quanto necessario alla realizzazione e all'installazione degli impianti di produzione da FER.

6. Il Concedente si impegna altresì a mettere a disposizione del Concessionario le aree di propria competenza (superfici), affinché quest'ultimo le possa utilizzare per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'affitto del diritto di superficie verrà remunerato dal Concessionario mediante la corresponsione di un canone annuo, secondo le modalità di cui all'Allegato 8 "Definizione dei corrispettivi" per tutta la durata del Contratto di concessione.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla

Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso nel Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere gli elaborati progettuali secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, gli elaborati progettuali, entro il termine di cui all'articolo 15 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 (sessanta) dalla data di efficacia

del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;

e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre sei mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;

f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto

stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni;

l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

m) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

n) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

o) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni

contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, delle Opere e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte

a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario si impegna a osservare e far osservare rigorosamente al proprio personale e/o propri collaboratori tutte le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene ambientale inerenti all'esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento

al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Concessionario si impegna a gestire gli eventuali rifiuti prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra norma eventualmente applicabile, in ragione alla tipologia e alle caratteristiche del rifiuto trattato. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

9. Il Concessionario provvederà a richiedere e valorizzare, con rischio a proprio carico, eventuali ulteriori benefici oltre a quelli già previsti nell'ambito della presente Concessione.

10. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente il canone di affitto del diritto di superficie nei modi e nei tempi previsti, al precedente articolo 10, comma 6, per l'intera durata della Concessione.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e

richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione delle Opere e delle attività connesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, successivamente alla sua accensione e comunicazione di cui al precedente punto 2, lettera b), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Arezzo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA al concessionario, che dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie, pandemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di

attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire delle Opere, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui

all'articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori incaricati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il Direttore dei Lavori e con l'Ufficio di Direzione Lavori, e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Concedente ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario nella misura massima indicata nel Quadro Economico, coerentemente

con quanto disposto dalla normativa vigente e delibera dell'ANAC n. 267 del 14 marzo 2018.

17. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall'articolo 216 del DPR n. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

18. ESPROPRIAZIONI [non applicabile al caso di specie]

1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

1. Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare]

in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l'esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l'ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.

2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:

a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;

b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.

3. Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi rispetto a quelli previsti nel Piano Particellare degli Espropri allegato al Progetto Esecutivo determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti dai ritardi, errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti ritardi, errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.

4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi nei limiti del [30] per cento delle stime effettuate, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità

tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1;
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente o dal listino dei Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), tempo per tempo vigente utilizzato come riferimento per la Concessione. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale e/o nazionale. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto eventualmente offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. I lavori di cui al comma 1, lettera b), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella

qualità delle Opere o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;

d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le

modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare

l'allocazione dei rischi.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al

Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al

Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) ritrovamenti archeologici;

iv) sorprese;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e

imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e

calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

21. CONTRIBUTO

1 Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, venga riconosciuto un contributo a favore del Concessionario in applicazione dell'articolo 19, eventualmente a seguito dell'attività del Concessionario di cui agli articoli 24 e ss., i soci della Società di Progetto saranno solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente.

2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. Le somme di cui al comma 1, saranno erogate pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.

4. Le somme di cui al comma 1, sono corrisposte entro 30 giorni

dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

5. Le attività di Collaudo di cui all'articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all'articolo 40.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, nella presentazione degli elaborati progettuali al Concedente rispetto alle

previsioni stabilite nel Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolato sul valore della progettazione ancora da eseguire, al netto dell'IVA.

4. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna delle Opere stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo totale dei lavori ancora da realizzare, al netto dell'IVA.

5. Nel caso sia previsto il pagamento di un Contributo ai sensi dell'articolo 21, il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale delle Opere con esito positivo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la somma di competenza secondo quanto disciplinato al successivo comma.

6. Qualora la Concessione non preveda il Contributo, il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, provvede a trattenerne l'importo dal corrispettivo di cui al successivo articolo 29 ovvero si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.

7. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 37.

3. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24, 25 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo delle Opere con esito positivo, previa consegna delle Opere.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni della documentazione tecnica;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità delle Opere e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

2. Sono Servizi:

a) Gestione e manutenzione degli impianti di produzione FER

Il Concessionario si impegna ad assicurare l'erogazione dei servizi di conduzione, manutenzione, monitoraggio e misurazione dell'energia prodotta dagli impianti di produzione FER oggetto della presente Convenzione, funzionali per assicurare l'avvio concreto della transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai soci della comunità.

b) Gestione della Comunità Energetica Rinnovabile

Il Concessionario, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, si impegna a costituire, gestire e sviluppare la Comunità Energetica Rinnovabile di cui al precedente articolo 9 bis come dettagliatamente illustrato nella documentazione denominata "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione delle Opere e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Cronoprogramma, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le Opere al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come

previsto nel Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità delle Opere dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione delle Opere e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard previsti nel Documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” per tutta la durata del Contratto.

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.

25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ [non applicabile al caso di specie]

1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a venti anni a partire dall’inizio della Fase di Gestione di cui all’articolo 23, comma 1.

2. Nell’ambito del nuovo affidamento dei Servizi Accessori, il Concedente può indicare nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del

Contratto i Servizi di seguito indicati:

a) Assistenza al Concedente per la presentazione di istanze di finanziamento.

Il Concessionario, durante l'intera durata di vigenza contrattuale, si impegna a monitorare ogni forma di possibile finanziamento, incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbia ad oggetto attività, beni e/o servizi oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si dovessero verificare tali opportunità, il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente il relativo Avviso e, su istanza di quest'ultimo, a garantire, senza alcun onere a carico del Concedente, l'assistenza alla predisposizione di tutta la documentazione utile e necessaria a partecipare alla procedura.

In caso di esito positivo e di erogazione a favore del Concedente del relativo finanziamento, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di assistenza nei modi e nei limiti previsti dall'Avviso stesso. Resta espressamente inteso che laddove il finanziamento non venga ottenuto o non si preveda la possibilità di rimborso, tutti gli oneri resteranno in carico al Concessionario che nulla avrà a pretendere.

b) Assistenza alla partecipazione a progetti di ricerca.

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite negli elaborati tecnici.

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e

imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di

sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.

28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo mensile a

remunerazione delle Attività e dei Servizi.

2. Per le attività svolte dal Concessionario non è previsto alcun Canone a carico del Concedente.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica di cui all'articolo 29. Conclusa la verifica, in assenza di contestazioni decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, il Concedente provvede alla liquidazione della stessa e il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del trimestre di effettiva fornitura dei Servizi previa ricezione della Fattura Elettronica.

4. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio delle Opere. L'ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo mese liquidato e la scadenza del Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

29. CORRISPETTIVO

1. Il I Concessionario verrà remunerato mediante un Corrispettivo

mensile variabile in funzione dell'energia effettivamente prodotta dalle Opere realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico, secondo le modalità e valori meglio specificati nell'Allegato 8 alla presente Convenzione:

a) Per il servizio di gestione della comunità energetica, al Concessionario spetterà una remunerazione come da Allegato 8.

b) Per la realizzazione delle Opere il Concessionario sarà remunerato attraverso una percentuale del ritiro dedicato dell'energia prodotta, oltre ad una percentuale della tariffa incentivante generata dall'impianto, similmente a quanto previsto per ogni altro privato investitore secondo le modalità di cui al Regolamento della CER.

2.

2. I termini di pagamento, al netto delle eventuali decurtazioni e/o penali, sono fissati in 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente procederà con l'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del Procedimento convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame

della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

30. TARIFFE

1. Non è prevista l'erogazione di servizi soggetti a tariffazione.
2. Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario ottenere ogni misura incentivante e/o finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione degli interventi previsti che spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'ottenimento dell'incentivo. Qualora per qualsiasi ragione – anche eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, l'incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico

Finanziario valutati congiuntamente:

Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 6,08% [€ 16.456,00];

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1,53;

Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1,04.

Qualora anche uno solo dei suindicati indicatori dovesse variare in misura tale da compromettere l'equilibrio del PEF, il Concedente autorizza sin d'ora il Concessionaria a procedere alla revisione dello stesso al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 32.

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle Opere e dei Servizi ovvero sulle condizioni di

pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) [non applicabile al caso di specie] i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4;

d) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 30 giorni in Fase di Gestione;

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;

f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b);

g) la mancata costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano

Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto del Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune

accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da CONFIDICOOP MARCHE società cooperativa, è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione

del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 2 (due) anni. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Concedente, beneficiario della garanzia, nei 120 (centoventi) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 2 (due) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 2 (due) anni, e così di due anni in due anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale delle Opere e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari all'importo dei lavori.

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari almeno al 5% del massimale dell'assicurazione di cui al comma precedente;

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo delle Opere con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza emessa nel rispetto dell'art. 111 del dlgs 163/2006 decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non superiore a euro 1.000.000. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo *pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 500.000,00 per persona e per danni a cose*, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario e di sua competenza, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di

assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori delle Opere, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al concessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente

entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIAMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata

all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale

per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;

b) gravi vizi o difformità delle Opere tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale delle Opere ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità delle Opere ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 29 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva comunicazione al Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo

e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere a), b);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro venti giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

7. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento integrale da parte del Concedente delle somme previste dai commi precedenti.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E

DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di

esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del

Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del

Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria delle Opere, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal

Concedente ai sensi dell'articolo 21 ove non già dedotto];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il

Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del

Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro quindici giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento

di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da

vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In occasione della cessazione degli effetti del Contratto di Concessione è facoltà del Concedente richiedere, senza alcun onere a proprio carico, la rimozione e lo smaltimento degli impianti FER realizzati. Di tale eventualità, ove richiesto dal Concedente, verrà dato atto all'interno del verbale di restituzione di cui sopra.

3. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal

Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

44. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

45. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

2. Fermo quanto sopra, il Concessionario si obbliga a procedere, di concerto con il Concedente alle attività di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni secondo quanto disciplinato nella documentazione tecnica.

3. Il Concessionario, inoltre, si obbliga verso il Concedente a prestare la massima collaborazione per la predisposizione e applicazione di eventuali ulteriori sistemi di monitoraggio che il Concedente dovesse ritenere utili e funzionali allo svolgimento delle attività di controllo di competenza.

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: comune.montevarchi@postacert.toscana.it;

b) per il Concessionario: energymontevarchi@legalmail.it

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione [Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione]

Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo

Documento [8]: Piano Economico Finanziario

Documento [9]: Quadro economico

Documento [10]: Garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 13 del Contratto

Documento [12]: Regolamento e Statuto delle CER

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco

proposto.

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3), Regolamento CER (Allegato 5), Statuto CER (Allegato 6), Contratto di servizio (Allegato 7) e Definizione dei corrispettivi (Allegato 8).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione secondo i parametri di legge rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o

(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto: variazione di secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell'attività primaria o alla

	prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;	
	Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;	
	Capitolato di Gestione: indica l'allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale delle Opere e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;	
	CER: Comunità Energetiche Rinnovabili;	
	Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;	
	Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;	
	Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;	
	Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;	

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, così come disciplinato dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Rientrano tra le CER anche le "comunità di energia rinnovabile", disciplinate dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018;

Collaudo: il collaudo delle Opere risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo delle Opere obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi con sede legale in Montevarchi, Piazza Varchi n.5, C.F./P.I. 00177290517 ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione Energy

Montevarchi S.r.l. con sede legale in Roma, via del Tritone n. 102,
C.F./P.I. 16956661009 ai sensi del Contratto e la Società di Progetto
a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato
dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso
nel possesso delle aree ai fini della realizzazione delle Opere oggetto
di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna
di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli
Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e
le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della
Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario
(che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i
lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i
lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in
data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i
Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa,
inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o
manutenzione delle Opere [nei limiti di quanto indicato nel Piano
Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali delle Opere ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità delle Opere, ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del

Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione delle Opere fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione delle Opere affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione delle Opere, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità delle Opere: la piena ed effettiva fruibilità delle Opere assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato n. 6 denominato "Capitolato di Gestione";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche

tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitoli speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il

Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico

Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle Opere ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento delle Opere), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare

per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ooquinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opere: le Opere oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle Opere per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da Ria Grant

Thorton S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti 32/A, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione delle Opere: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particolare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particolare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli

asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione delle Opere in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico delle Opere: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di

supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di

godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi, i Servizi Accessori e i Servizi a Tariffa;

Servizi Accessori: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità delle Opere e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);

Servizi a Tariffa: eventuali servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);

Servizi: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità delle Opere, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità delle Opere, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: Energy Montevarchi S.r.l., partecipata dai soggetti Green Wolf S.r.l. e SimTel S.r.l. e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, subentrata all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

TEE: Titoli di efficienza energetica;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti,

così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.

ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa,	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	--	--	--	-------------	----------------------------	--------------	-----------------------

		media, alta)						
Rischio amministrativo					X			Art. 9, comma 1
	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.		Ritardi e/o maggiori costi.					Art. 32, comma 1, lettera b)
						X		Art. 3, comma 2, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.					Art. 9, comma 2
								Art. 11, comma 3, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o		X	X		Art. 9, comma 3

			eventuali minori ricavi.					
Rischio espropri	Rischio connesso a				X			Art. 32, comma 1, lettera c)
	ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera c)
								Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera a)
					X			Art. 20, comma 1
Rischio di modifica progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non			Ritardi e/o maggiori costi.	X		X	Art. 10, comma 2 Art. 11, comma 2

	derivanti da								
	errori e/o								
	omissioni di								
	progettazione.								

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	Non all'occorso	Riferimenti Contratto
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali			X		Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6

		omissioni di		minori ricavi.						
		progettazione.		Eventuale						
				modifica						
				progettuale.						
	Rischio di ritardo			Ritardi e/o		X	X			Art. 10, comma 2,
	nell'approvazione			maggiori costi						lettera c
	del Progetto.	Rischio		e/o eventuali						Art. 11, comma 3,
		connesso al		minori ricavi.						lettere b)
		ritardo		Applicazione						Art. 22, comma 2
		nell'approvazion		di penali.						
		e del Progetto		Eventuale						
		esecutivo.		risoluzione						
				contrattuale.						
	Rischio di	Rischio					X			Art. 4, commi 2,
	esecuzione delle	connesso alla		Ritardi e/o						lettera c), e 3
	Opere difforme	realizzazione		maggiori costi						Art. 11, comma 3,
	dal Progetto.	delle Opere in		e/o eventuali						lettera h)
		modo difforme		minori ricavi.						Art. 37, comma 2,
		dal progetto		Eventuale						lettera b)
		approvato.		risoluzione						
		Rischio		contrattuale						
		connesso alla		con						
		presenza di vizi		risarcimento						
		intrinseci.		danni.						

Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.		Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.			X		Art. 4, comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle Opere rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.		Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale			X		Art. 11, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22, comma 1

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	N	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio		X			Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) Art. 34 comma 1, lettera a)

			PEF.					
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.		Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.			X		Art. 11, comma 3, lettera e) Art. 36
	Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.							
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.		Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.					Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. In genere questo rischio è allocato al Concessionario.
Rischio commissionament o/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici		Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.					È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.

	o della							
	collettività							
	(portatori di							
	interessi nei							
	confronti delle							
	Opere),							
	necessaria per							
	procedere alla							
	realizzazione							
	delle Opere.							
Rischio di	Rischio							Tale rischio
aumento del costo	connesso							richiede una
dei fattori	all'oscillazione							valutazione caso
produttivi ovvero	del costo dei							per caso.
di inadeguatezza	fattori produttivi							
o indisponibilità	o alla							
dei fattori	reperibilità sul							
produttivi stessi	mercato degli							
come previsti nel	stessi.							
progetto.								

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concettuale	Allocazione Concessionario	Nomenclatura	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto		Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 32, comma 1, lettera a)

	determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.							
	Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione delle Opere.							
	Rischio che modifiche normative regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.		Ritardi e/o maggior i costi.			X		

GESTIONE

RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concesionario	Allocazione Concesionario	Non allocati	Riferimenti Contratto
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.			Diminuzione ricavi.			X	Art. 26
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.			Diminuzione ricavi.			X	Art. 26

	servizi.							
	Rischio che modifiche normative regolam entari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.					X		
					Diminuzione ricavi.			
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ								
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti								

Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale delle Opere in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenze nello svolgimento delle precenti attività di manutenzione		Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penale. Eventuali risolvizioni contrattuali. Risarcimento danni al			X		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 29, comma 1 e 4 Art. 39
--------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

			Concedente.					

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Nella	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	--	--	--	------------------------	----------------------------	-------	-----------------------

		bassa, media, alta)						
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.		Maggiori costi e/o minori ricavi.			X		Art. 4, comma 2, lettera e)
			Decurtazione del corrispettivo di					Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5
	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.		disponibilità. Applicazione penali.					Art. 23, comma 2
			Eventuale risoluzione contrattuale.					Art. 24
	Rischio di mancata erogazione dei servizi.		Risarcimento danni al Concedente.					Art. 26
								Art. 29,

Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.		Possibile blocco dei servizi.			X		Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.		Diminuzione ricavi.			X		ART. 29, comma 2
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi		Aumento dei costi assicurativi			X		
	Rischio di impossibilità assicurativa		Risarcimento al concessionario o in caso di risoluzione contrattuale				X	

Rischio amministrativo			Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 9, comma 1 Art. 32, comma 1, lettera b)
	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X		Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, comma 2 Art. 11, comma 3, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X	X		Art. 9, comma 3
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.		Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 32, comma 1, lettera c) Art. 11, comma 2, lettera c) Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera a) Art. 20, comma 1

Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Eventuale modifica progettuale.			X		Art. 11, comma 2	Art. 19, comma 6
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X	X		Art. 10, comma 2, lettera c	Art. 11, comma 3, lettere b)
Rischio di esecuzione delle Opere difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione delle Opere in modo difforme dal progetto approvato.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Eventuale risoluzione contrattuale con			X		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3	Art. 11, comma 3, lettera h)
								Art. 37, comma 2, lettera b)	

		Rischio		risarcimento					
		connesso alla		danni.					
		presenza di							
		vizi intrinseci.							
Rischio di errata	Rischio					X			Art. 4, comma 4
stima/valutazione	derivante								
dei costi di	dalla errata			Ritardi e/o					
costruzione.	individuazione			maggiori costi					
	dei costi di			e/o minori					
	costruzione in			ricavi.					
	sede di								
	offerta.								
Rischio di				Ritardi e/o		X			Art. 11, commi 3,
slittamento dei				maggiori costi					lettera h), 4 e 5
tempi di				e/o minori					Art. 22, comma 1
realizzazione	Rischio			ricavi.					
delle Opere	derivante da			Applicazione					
rispetto alle	ritardi nella			penali.					
tempistiche	costruzione			Riduzione					
fissate dal	da parte del			della fase di					
Cronoprogramma.	Concessionari			gestione con					
	o.			conseguenti					
				minori ricavi.					
				Eventuale					

maggior	esogeni.		per		X	X		Art. 34 comma 1,
			impossibilità					lettera a)
			sopravvenuta.					
			Riequilibrio					
			PEF.					
Rischio finanziario	Rischio di					X		Art. 11, comma 3,
	manca							lettera e)
	sottoscrizione							Art. 36
	del contratto							
	di		Risoluzione					
	finanziamento		del Contratto.					
			Maggiori costi.					
	Rischio di							
	oscillazione							
	dei tassi di							
	interesse.							
Rischio delle	Rischio che le							Tale rischio
relazioni	relazioni con							richiede una
industriali	altri soggetti		Incremento					valutazione caso
	(parti sociali)		dei costi e					per caso.
	influenzano		ritardi nella					In genere questo
	negativamente		realizzazione.					rischio è allocato
	e costi e							al Concessionario.
	tempi della							

		bassa, media, alta)	mesi, etc.)					
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.					X		Art. 32, comma 1, lettera a)
	Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione delle Opere.			Ritard i e/o maggi ori costi.				

	Rischio che modifiche					X		
	normativo							
	regolamentari							
	prevedibili alla data		Ritard					
	della firma del		i e/o					
	contratto determinino		maggi					
	un aumento dei costi		ori					
	di progettazione e/o		costi.					
	costruzione.							
GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Rischio di	Rischio di contrazione					X		Art. 26
contrazione della	della domanda dei			Diminuzione				
domanda	servizi a tariffazione			ricavi.				
	sull'utenza e/o							
	commerciali.							
Rischio di	Rischio di offerte					X		Art. 26
concorrenza	competitive da parte di			Diminuzione				
	altri operatori.			ricavi.				

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, , bassa, media, alta)	Effetti (quantificarsi e in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/ mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	N	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto			Diminuzione ricavi	X			Art. 32, comma 1, lettera a)

	determinino una							
	riduzione della							
	domanda di servizi.							
	Rischio che venga							
	meno, nel tempo, il							
	<i>commitment</i> politico							
	per la gestione dei							
	servizi.							
	Rischio che modifiche					X		
	normativo							
	regolamentari							
	prevedibili alla data				Diminuzione			
	della firma del				ricavi.			
	contratto determinino							
	una riduzione della							
	domanda di servizi.							

RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti

Rischio di			Maggi			X		Art. 4, comma 2,
disponibilità			ori					lettere d) ed e)
			costi					Art. 11, commi 1,
	Rischio di		di					3, lettera i), 4 e 5
	indisponibilità totale o		manut					Art. 12, comma 1,
	parziale delle Opere in		enzio					lettera a)
	relazione agli standard		ne e/o					Art. 23, comma 2
	tecnici e funzionali		minori					Art. 24
	stabiliti dal Contratto,		ricavi.					Art. 25
	anche per		Decur					Art. 29, comma 1
	obsolescenza tecnica;		tazion					e 4
	necessità di eseguire		i del					Art. 39
	maggiori		corris					
	manutenzioni		pettiv					
	ordinarie e		o di					
	straordinarie rispetto a		dispo					
	quelle previste e		nibilit					
	quantificate nel PEF,		à.					
	per carenze		Applic					
	costruttive o carenza		azion					
	nello svolgimento delle		e					
	preenti attività di		penali					
	manutenzione		.					
			Event					
			uale					

				risolu					
				zione					
				contra					
				attuale.					
				Risar					
				cimen					
				to					
				danni					
				al					
				Conc					
				edent					
				e.					

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione Concessionario	N all'occat	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	--	--	--	-------------	----------------------------	-------------	-----------------------

		es. nulla, minima , bassa, media, alta)						
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.		Maggiori costi e/o minori ricavi.			X		Art. 4, comma 2, lettera e)
			Decurtazione del corrispettivo di					Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5
	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.		disponibilità. Applicazione penali.					Art. 23, comma 2
			Eventuale risoluzione contrattuale.					Art. 24
	Rischio di mancata erogazione dei servizi.		Risarcimento danni al Concedente.					Art. 26
								Art. 29,

Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco dei servizi.				X		Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Diminuzione ricavi.				X		ART. 29, comma 2
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa	Aumento dei costi assicurativi Risarcimento al concessionari o in caso di risoluzione contrattuale				X		
						X		

